



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200
fax 0171445560

2011/08.18/000042-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI CAMPAGNA DI FRANTUMAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, MEDIANTE IMPIANTO MOBILE, CANTIERE EX FORNACE DI MONTÀ, NEL COMUNE DI MONTÀ.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31.12.2021 con prot. di ric. n. 79567, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba;
- con nota provinciale prot. n. 178 del 03.01.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 3 gennaio al 1° febbraio 2022;
- con nota prot. n. 180 del 03.01.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:

- con nota prot. ric. n. 4187 del 25.01.2022, l'**ASL CN2** ha comunicato che, per quanto di competenza, l'intervento può essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, rimandando ad ARPA la valutazione dell'adeguatezza del set analitico per la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto in uscita dal frantumatore, e che la sostanza prodotta dovrà soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti pertanto chiede per quali scopi saranno utilizzati i prodotti nell'ambito del cantiere in oggetto.

Inoltre ritiene che dovranno essere chiarite le operazioni preliminari di vagliatura a monte del frantumatore (es. separazione del vetro, recupero di metalli) e se sono comprese le operazioni volte ad escludere la presenza di amianto nei materiali in arrivo all'impianto e quali test verranno eseguiti a tali fini.

Infine riporta alcune condizioni ambientali:

- siano attuate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volte a limitare gli impatti e contenere l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici ambientali (aria e acqua), in particolare modo lo sviluppo di polveri così come proposto dalla Ditta mediante la bagnatura delle vie di transito, dei cumuli, e delle aree di lavorazione e del frantumatore;
 - dovrà inoltre essere posta particolare attenzione ad eventuali interferenze con la falda acquifera, adottando accorgimenti tecnici atti ad evitarne la compromissione e cercare comunque per quanto possibile di attuare il risparmio idrico;
 - le aree di stoccaggio dei rifiuti da trattare siano ben evidenziate e tenute separate dal materiale selezionato e che ha già subito il trattamento;
 - durante i lavori di realizzazione della struttura, l'area di accesso dovrà essere interdetta agli estranei e non autorizzati. La movimentazione di mezzi pesanti dovrà avvenire mediante percorsi di sicurezza per l'incolumità di persone ed addetti ai lavori.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 2 febbraio 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- nulla osta all'inizio dell'attività della singola campagna di frantumazione rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia ai sensi all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, la campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione sarà effettuata nell'ambito del cantiere per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione architettonica di un complesso produttivo con uffici direzionali, localizzato nel comune di Montà in Via Santuario n. 49, nell'area dell'"ex fornace". L'intervento è stato approvato con permesso di costruire n. 2021/18.

Gli interventi per riqualificazione urbanistica e architettonica dell'ex area produttiva prevedono la demolizione delle strutture inadeguate e obsolete e la ricostruzione delle stesse. I rifiuti derivanti dalla demolizione saranno avviati a recupero mediante una campagna di frantumazione svolta direttamente in cantiere.

I rifiuti che la ditta intende recuperare sono le macerie da demolizione classificate con EER 170904 per un quantitativo di circa 7500 t.

I rifiuti verranno caricati nell'impianto di frantumazione SANDVIK mod. QJ241. Il prodotto in uscita, si configurerà come materia prima secondaria, previa verifica del rispetto delle caratteristiche definite nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e dell'esecuzione del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998. Le materie prime secondarie così ottenute verranno utilizzate all'interno del cantiere stesso.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³ e potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Atmosfera

L'attività genererà esclusivamente emissioni diffuse, non saranno quindi presenti emissioni convogliate.

c. Rumore

La ditta dichiara che ha presentato la richiesta di deroga delle attività del cantiere nel suo complesso, che contempla, tra le varie attività, anche l'utilizzo del frantoio mobile.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 4187 del 25.01.2022 dell'ASL CN2, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- L'attività di recupero in progetto ha carattere temporaneo (stimate cautelativamente 15 giornate lavorative);
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle emissioni in atmosfera;
- In data 2 febbraio 2022, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 9359 del 14.02.2022, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto l'attività di recupero in progetto avverrà in un'ex area produttiva esistente, ha carattere temporaneo e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura del sito in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Atmosfera; c. Rumore".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 31.12.2021 con prot. di ric. n. 79567, da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

SEGNALA CHE

la ditta è soggetta ai seguenti disposti normativi:

- a) I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- b) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- c) Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale